



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3460
Data di Arrivo		Data di Partenza	13/09/2019
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.le	CRIF SERVICES S.P.A. Via della Beverara, 19 40131 BOLOGNA (BO)
Mail pec	crifservices@pec.crif.com

<i>Lettera</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5C1	29	2019	SD	GB

<i>Oggetto:</i>	ATTO DI INVITO, SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA – FORNITURE PERIZIE IMMOBILIARI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
-----------------	--

Spett. Società,

si fa seguito alla missiva da Voi inoltrata ai valutatori per perizie immobiliari per contestare il contenuto della richiesta ivi espressa, relativa al rilascio incondizionato dei file jpeg del timbro e della firma dei periti.

Ciò è inammissibile.

L'utilizzo di tale firma "scansionata", in formato immagine, al fine della legittimazione dello stesso, deve trovare la propria analogia normativa con l'uso della firma digitale.

Secondo il tribunale di Roma, sent. n. 1127/17, se un contratto viene sottoscritto con una firma digitale abusivamente utilizzata, quel contratto è nullo; ma poiché la firma digitale ha la caratteristica di dimostrare la provenienza dell'atto da parte del suo "apparente" autore, è quest'ultimo a dover dimostrare l'utilizzo indebito della smart-card da parte di terzi. Se tale prova manca, la firma digitale continua a fare piena prova.

Al riguardo, la legge (Art. 21, co. 2, del Codice dell'amministrazione digitale) sancisce che l'utilizzo del dispositivo di firma «si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria». La norma, dunque, non stabilisce che la firma digitale è una prova incontrovertibile e mai contestabile, ma prevede solo una inversione dell'onere della prova.

Pur a fronte di quanto sopra, va specificato che il codice dell'amministrazione digitale (art. 32, c. 3, lett. a) prescrive che il certificatore debba "provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione".

Inoltre, "Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi" (art. 32, c. 4) e "Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono" (art. 32, c. 5).

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Appare, quindi, evidente che il certificatore (nel nostro caso la CRIF) che non si identifica con il titolare della firma, e consegna dispositivo e PIN a un'altra persona (nel nostro caso timbro e firma), viola la legge.

Il CAD prescrive che "Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma" (art. 32, c. 1).

Dunque, il titolare non solo non può consegnare a chicchessia il dispositivo, ma deve anche "assicurarne la custodia" e usarlo personalmente. Affidarlo a un terzo, oltre a violare queste disposizioni, costituisce un rischio incalcolabile: infatti, nel caso in cui l'uso del dispositivo da parte di un'altra persona provochi un danno ad altri, egli è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato "tutte le misure tecniche e organizzative" idonee ad evitarlo (art. 2050 del codice civile).

Mutuando detta normativa al caso di cui in oggetto, emerge in tutta evidenza la illegittimità della Vostra richiesta.

Pertanto, con la presente siamo a invitarVi a definire i caratteri della Vostra richiesta – non essendovi possibilità di far transitare dati verso soggetti che non ne sono titolari - significando che, in difetto, dovremo dare corso a tutte quelle azioni necessarie alla tutela degli interessi dei nostri iscritti, sanciti dalle norme sul diritto d'autore e dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it